



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 247 DEL 12 febbraio 2004

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dal prof. avv. Claudio Franchini, Presidente, dal dott. Oliviero Drigani e dal dott. Gianpaolo Tosel, Componenti, l'assistenza di Stefania Ginesio e con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A., sig. Moreno Frigerio, nel corso della riunione del 12 febbraio 2004, ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ N. 33

a) RECLAMI

Reclamo della Soc. ANCONA avverso la squalifica per **due** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Sean **SOGLIANO** (gara Ancona-Lecce dell'1/2/04 - C.U. n. 235 del 3/2/04).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Sean Sogliano, tesserato per la Soc. Ancona, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara per il comportamento tenuto nel corso della gara Ancona-Lecce del 1/2/2004, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si rileva che il Sogliano si sarebbe limitato a colpire leggermente, in azione di giuoco, il volto dell'avversario con una mano e che il direttore di gara non avrebbe accertato direttamente la dinamica del fatto, ma dietro segnalazione dell'assistente: ne deriverebbe che non può desumersi alcuna certezza in ordine alla dinamica del fallo e che quest'ultima non sarebbe esattamente accertabile se non attraverso l'esame delle riprese televisive. Di conseguenza, si chiede che, derubricata la condotta da violenta a scorretta, la sanzione venga ridotta ad una giornata di squalifica.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva preliminarmente che, nel caso in questione, non sussistono i presupposti per l'utilizzazione di riprese televisive ai



sensi dell'art. 31 del C.G.S., in quanto la condotta si è realizzata durante una fase di gioco e sotto il controllo degli ufficiali di gara.

Nel merito, la Commissione rileva che il gravame è infondato.

Dagli atti ufficiali risulta che il Sogliano è stato espulso per avere colpito con una gomitata un avversario, facendolo cadere a terra.

Tale comportamento è stato correttamente valutato dal Giudice Sportivo in conformità con l'orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi, tenendo conto della pericolosità dell'atto.

Le argomentazioni difensive addotte dalla reclamante sono in contrasto con quanto riportato nel referto del direttore di gara, che è fonte privilegiata di prova.

Ne deriva che la sanzione irrogata è equa, e quindi il reclamo deve essere respinto.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

b) DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE

a carico:

Sig. Luciano GAUCCI – Presidente Soc. Perugia: violazione art. 3 comma 1, art. 4 comma 3 e art. 1 comma 1 C.G.S.;

Soc. PERUGIA: violazione art. 2 commi 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva e diretta (dichiarazioni alla stampa del 9-12-13 gennaio 2004).

La Commissione, vista la richiesta di rinvio della discussione per motivi di salute presentata dal Gaucchi; considerato che la Procura Federale non si è opposta all'accoglimento di tale istanza; rilevato che, pur di fronte alla genericità della motivazione addotta a sostegno dell'impedimento, appare comunque opportuno consentire al deferito di partecipare personalmente – come richiesto – alla discussione; rinvia alla riunione del 4 marzo 2004, ore 9.

Sig. Carmine GAUTIERI – calciatore Soc. Atalanta: violazione art. 1 comma 1 e art. 3 comma 1 C.G.S.;

Soc. ATALANTA: violazione art. 2 commi 3 e 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva (gara Avellino-Atalanta del 6/1/04).

Il procedimento

Con provvedimento del 24/11/2003, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Carmine Gautieri, tesserato per la Soc. Atalanta, per violazione dell'art. dell'art. 3, comma 1, e dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione di soggetti e organismi operanti nell'ambito federale, nonché la Soc. Atalanta per violazione dell'art. 2, comma 3 e 4, del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale si rileva che il deferimento, così per come formulato, sarebbe improprio per la parte che prevede il rinvio ai sensi dell'art. 3, comma 1,

del C.G.S., trattandosi non di dichiarazioni di carattere lesivo, bensì di dichiarazioni rese con superficialità, tali da essere inquadrate come violazione dell'art. 1. Inoltre, si osserva che le dichiarazioni sarebbero state rilasciate in tono scherzoso, come risulterebbe dalla circostanza che in una seconda intervista l'incolpato avrebbe chiarito il proprio pensiero.

Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara per il Gautieri e a quella dell'ammenda di € 10.000,00 per la Soc. Atalanta.

È comparso altresì il rappresentante della Società il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, ha chiesto il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, l'applicazione della sanzione minima.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che le dichiarazioni del Gautieri riportate nell'articolo pubblicato dal quotidiano "La Repubblica" del 8/01/2004 sono censurabili.

Nel corso della intervista, l'incolpato racconta, addirittura vantandosene, di aver ingannato gli ufficiali di gara e gli avversari con il proprio comportamento (in una occasione, scavando una buca in prossimità del dischetto del calcio di rigore e, in altra occasione, cancellando il gesso dal dischetto, in ambedue i casi immediatamente prima che l'avversario calciasse il pallone).

Si tratta di un comportamento in contrasto con l'art. 1, comma 1, del C.G.S. (e non, invece, con l'art. 3, comma 1, del C.G.S.), che sancisce i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Gautieri, alla quale segue quella oggettiva della Società di appartenenza.

Sanzioni eque appaiono quelle di cui al dispositivo, tenuto conto, quanto al Gautieri, della plateale rivendicazione pubblica di un gesto di intrinseca slealtà sportiva, rivendicazione che risulta ancor più grave del gesto stesso, siccome connotata da evidente iattanza, e, quanto alla Soc. Atalanta, del positivo atteggiamento di riprovazione manifestato in udienza nei confronti del comportamento tenuto dal proprio tesserato.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione della ammenda di € 10.000,00 a Carmine Gautieri e quella della ammonizione alla Soc. Atalanta.

Il Presidente: f.to prof. *Claudio Franchini*

“ “ “

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla Lega Nazionale Professionisti entro e non oltre il 22 febbraio 2004.

PUBBLICATO IN MILANO IL 12 FEBBRAIO 2004

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani